

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARLOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Norme per l'incentivazione dell'attività delle imprese esercenti trasporto a fune in concessione

ONOREVOLI SENATORI. — La fiscalizzazione degli oneri sociali è sempre stata ritenuta necessaria come provvedimento di carattere strutturale nei riguardi dell'intero settore produttivo per rendere maggiormente competitiva l'attività economica del paese.

Si tratta, in sostanza, di accollare alla collettività il peso di oneri impropri per evitare che gravino sull'area produttiva.

In tal senso, la fiscalizzazione degli oneri sociali già voluta dal legislatore tendeva ad accordare facilitazioni nei confronti delle aziende potenzialmente esportatrici poichè le stesse, a causa dell'alto costo del lavoro esistente in Italia, devono affrontare gravi difficoltà di concorrenza estera.

La fiscalizzazione di cui trattasi prevedeva fino al 30 giugno 1981 una riduzione contribu-

tiva del 4 per cento per gli uomini e del 10 per cento per le donne per una serie di aziende operanti in concorrenza con l'estero.

Per le imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturiero ed estrattivo, nonchè per le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico (come da classificazione Istat), sempre che le stesse assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti di lavoro, è disposta un'ulteriore riduzione del 6,64 per cento (per queste ultime in totale la fiscalizzazione ammonta al 10,64 per cento per gli uomini ed al 16,64 per cento per le donne).

Tra i settori che godono di fiscalizzazione vi sono inoltre quelli turistici che, anche non producendo beni per l'esportazione, favorisco-

no servizi in gran parte rivolti ad ospiti stranieri provocando, quindi, la confluenza di valuta straniera sul nostro territorio e ponendosi quindi nella posizione di agenti per l'esportazione.

In tale ottica non si comprende per quale ragione dovrebbe essere escluso dalla fiscalizzazione il settore dei trasporti a fune che nelle zone montane rappresenta una importantissima essenziale struttura turistica sfruttata in gran parte da ospiti stranieri, arrecando notevolissimi benefici economici su uno svariato ventaglio di altri operatori (commercianti, albergatori, ristoratori, eccetera).

Deve inoltre essere considerato che tali impianti a fune, che tra l'altro incrementano l'attività sportiva dei giovani, sono soggetti a sfavorevoli frequenti eventi meteorologici (tre anni fa, per esempio, i campi sciistici italiani sono rimasti scarsamente innevati ed hanno subito, quindi, la pesante concorrenza delle analoghe attività d'oltralpe che hanno attirato i turisti già clienti abituali dell'Italia - per esempio quelli dei paesi scandinavi - creando notevoli situazioni di crisi nel campo occupazionale montano).

Per porre rimedio a quanto sopra accennato, appare indispensabile tendere al riequilibrio della bilancia dei pagamenti introducendo - come del resto richiesto da un ordine del giorno del consiglio regionale piemontese del 18 marzo 1981 - norme di ammissione del settore dei trasporti a fune fra le categorie produttive aventi diritto alla parziale fiscalizzazione degli oneri sociali.

Ancora: a seguito della modifica introdotta dall'articolo 5 del decreto del Presidente della

Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, i trasporti effettuati mediante impianti a fune a decorrere dal 1° ottobre 1981 non saranno più considerati come prestazioni di servizio esenti, ma sconteranno l'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota ordinaria (attualmente del 15 per cento) anzichè con l'aliquota ridotta all'8 per cento come per il passato.

Gli effetti di un tale repentino mutamento si ripercuoteranno negativamente sui prezzi dei servizi prestati che subiranno una lievitazione notevole con conseguente riduzione della domanda ed effetti deleteri sulla gestione già oltremodo provata delle aziende del settore.

Ciò spingerà, indubbiamente, la clientela italiana a dirigersi verso gli impianti situati nelle vicine valli d'oltralpe e, nel contempo, dissuaderà dall'utilizzare i nostri impianti la clientela estera, aggravando la situazione già preoccupante del settore che opera in zone depresse nelle quali il turismo costituisce il filo conduttore della loro vita economica.

È quindi indispensabile ridurre all'8 per cento l'aliquota IVA da applicare ai servizi dei trasporti a fune, come è già attualmente applicata per altre categorie affini (per esempio: prestazioni rese ai clienti delle aziende alberghiere, prestazione spettacoli sportivi, eccetera). Tutto ciò considerando che l'attività dei trasporti a fune per i servizi di risalita (per lo più gestita dagli stessi operatori del servizio alberghiero) incrementa l'attività turistica nelle zone montane attirando, se competitiva, clientela straniera che porta in Italia valuta pregiata.

Alla luce di queste considerazioni, vi proponiamo di approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di incentivare l'attività delle imprese esercenti trasporto a fune in concessione, gli oneri sociali per il settore dei trasporti a fune fruiscono della riduzione contributiva del 10,64 per cento per gli uomini e del 16,64 per cento per le donne, semprechè le imprese che vi sono addette assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti di lavoro.

Art. 2.

1. L'imposta sul valore aggiunto per i trasporti effettuati mediante impianti a fune è fissata nella misura dell'8 per cento.